

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA CIRCA LE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE PER L'INVENTARIO E IL CATALOGO DEI BENI CULTURALI MOBILI APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE	Pag. 165
RENDICONTO, PREVISTO DELL'ART. 44 DELLA LEGGE N. 222, CIRCA L'UTILIZZO DELLE SOMME IRPEF PERVENUTE ALL'I.C.S.C. E ALLA C.E.I. NELL'ANNO 2001	» 173
IL FUTURO DELL'EUROPA. RESPONSABILITÀ POLITICA, VALORI E RELIGIONE	» 182

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO
PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE
DEL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
CIRCA LE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
PER L'INVENTARIO E IL CATALOGO
DEI BENI CULTURALI MOBILI
APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI
ECCLESIASTICHE**

A seguito dell'Intesa 13 settembre 1996 tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici (cf Notiziario CEI/1998, pp. 336-341), della circolare ministeriale del 14 gennaio 1998 in materia di catalogazione e della circolare della C.E.I. del 26 gennaio 1998 sulle forme di collaborazione tra diocesi e soprintendenze in relazione all'inventario ecclesiastico, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Camillo Ruini, e il Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali, arch. Maria Luisa Polichetti, hanno firmato, in data 8 aprile 2002, la "Convenzione" che specifica le forme di collaborazione tra Chiesa e Stato per quanto riguarda l'inventario e il catalogo dei beni culturali mobili appartenenti a enti ecclesiastici.

La "Convenzione" identifica, in particolare, concrete modalità di collaborazione per la redazione dell'inventario ecclesiastico e del catalogo attraverso indicazioni riguardanti la programmazione, gli standard metodologici, le modalità operative, i diritti d'autore, le modalità per l'integrazione dei sistemi, la consegna dei materiali.

L'accordo è di particolare rilievo e attualità del momento che le diocesi italiane stanno operando attivamente, affiancando le tradizionali attività istituzionali svolte dalle Soprintendenze territoriali, e che l'attività di inventariazione informatizzata, avviata nel 1996, dovrebbe terminare entro la fine del 2005.

L'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

e

LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,

- IN ATTUAZIONE delle disposizioni dell'Intesa 13 settembre 1996 tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici,
- APPROFONDENDO la circolare ministeriale in materia di catalogazione del 14 gennaio 1998, Prot. N° 286/A14 e la circolare della Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 1998 sulle forme di collaborazione tra diocesi e soprintendenze in relazione all'inventario ecclesiastico promosso dalle diocesi italiane e al catalogo promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali,
- ALLO SCOPO di identificare concrete modalità di collaborazione per la redazione dell'inventario ecclesiastico e del catalogo dei beni culturali mobili di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che per specificare le forme di utilizzo dei rispettivi archivi alfanumerici e iconografici,
- PREMesso che l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio artistico e storico nazionale costituiscono obiettivo prioritario per le istituzioni civili e religiose in quanto fondamento conoscitivo di ogni successivo approfondimento scientifico ed intervento volto alla conservazione ed alla tutela del patrimonio culturale;
- PREMesso inoltre che la Conferenza Episcopale Italiana (in seguito C.E.I.) promuove interventi di inventariazione sui beni di proprietà ecclesiastica sulla base dell'attività di coordinamento della programmazione svolta dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (in seguito I.C.C.D.) per l'intero ambito nazionale, integrando attività e risorse per la costituzione del Sistema Informativo Generale del Catalogo

concordano sulle seguenti disposizioni

ART.1

Gli interventi di inventariazione promossi dalla C.E.I. si uniformano alle direttive di merito e di metodo stabilite dall'I.C.C.D. in osservanza del proprio mandato istituzionale.

ART. 2
Programmazione

Le attività di inventariazione promosse dalla C.E.I. rientrano in un piano coordinato di interventi, la cui definizione viene curata in fase di programmazione, in sede centrale e periferica, d'intesa con l'I.C.C.D., le soprintendenze competenti e le amministrazioni regionali.

In sede centrale un delegato della C.E.I., unitamente a rappresentanti dell'I.C.C.D., delle amministrazioni regionali e delle soprintendenze competenti, partecipa ai lavori del Comitato Paritetico Nazionale per la definizione di programmi coordinati su scala nazionale e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi avviati.

Per quanto attiene all'attivazione ed al funzionamento del Sistema Informativo Generale del Catalogo in sede periferica funzioni analoghe a quelle del Comitato Paritetico Nazionale devono essere attivate in sede di coordinamento con le soprintendenze competenti, le regioni, gli enti locali e le istituzioni attive nel settore della catalogazione, al fine di pianificare gli interventi sulla base della conoscenza degli archivi documentali esistenti e rispetto ai criteri di priorità individuati in relazione alle esigenze delle parti interessate ed esplicitati nelle diverse sedi di redazione progettuale.

ART. 3
Standard metodologici

Gli interventi di inventariazione promossi dalla C.E.I. concorrono alla costituzione del Sistema Informativo del Catalogo Generale. A tal fine si uniformano agli standard metodologici emanati dall'I.C.C.D. a livello di:

- Tracciati di rilevamento dei dati
- Normative di compilazione
- Vocabolari, dizionari terminologici e thesauri
- Procedure di verifica e controllo automatico
- Normative per il trasferimento dei dati alfanumerici
- Standard di ripresa fotografica
- Standard per l'acquisizione ed il trasferimento delle immagini digitali

Le integrazioni dei dati connesse a specifiche esigenze ecclesiastiche sono di pertinenza esclusiva degli archivi ecclesiastici; il livello di integrazione degli archivi ecclesiastici con quelli ministeriali è definito dalla normativa del formato di trasferimento ai diversi livelli di ricerca

(inventario, precatalogo, catalogo), che consente lo scambio dei dati secondo il formato convenzionale definito dall'I.C.C.D. (qualunque sia lo strumento di *data entry* utilizzato).

La certificazione delle schede di inventario prodotte in ambito ecclesiastico spetta al responsabile scientifico incaricato dall'autorità ecclesiastica competente, il quale utilizza anche gli strumenti e le procedure informatiche predisposte per il controllo e la validazione dei dati al fine della loro acquisizione nel Sistema Informativo Generale del Catalogo.

ART. 4

Modalità operative

In base a quanto stabilito dalle circolari di entrambi gli enti, richiamate in premessa, in seguito alla programmazione gli enti territoriali procederanno nella gestione delle campagne di schedatura secondo i seguenti criteri.

CAMPAGNE DI CATALOGAZIONE PROMOSSE DAL MINISTERO

Preliminarmente all'avvio dei lavori le soprintendenze devono comunicare alle autorità ecclesiastiche competenti i luoghi, i tempi, le modalità d'intervento e le tipologie dei beni interessati; devono inoltre comunicare i nominativi degli schedatori e dei fotografi incaricati, compresi gli appartenenti a cooperative, che devono a loro volta essere forniti di lettera di presentazione del soprintendente.

Le autorità ecclesiastiche competenti pongono a disposizione della soprintendenza e degli operatori incaricati eventuali materiali documentali anche di tipo informatico già elaborati (elenchi, inventari, tabelle, ricognitive, etc.) e forniscono agli operatori incaricati dalla soprintendenza tutta la collaborazione e la disponibilità necessaria per l'agevole svolgimento e la sollecita conclusione degli interventi.

Per accelerare la conclusione formale delle operazioni con l'apposizione della firma sulle singole schede da parte dei responsabili interessati, le schede compilate potranno essere raccolte presso la Curia diocesana.

CAMPAGNE DI INVENTARIAZIONE PROMOSSE DALLA C.E.I.

Preliminarmente all'avvio dei lavori le diocesi devono identificare gli inventari ecclesiastici recenti, gli inventari realizzati da soprintendenze, regioni, province, comuni, comunità montane e ottenerne copia. Qualora per ottenere copia degli inventari fosse necessario stipulare convenzioni tra enti ecclesiastici e enti pubblici, tali convenzioni siano concordate con le altre diocesi a livello regionale e, in ogni caso, con l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

Da parte sua la soprintendenza offre piena disponibilità alla consultazione dei propri archivi cartacei ed elettronici al fine di fornire elementi conoscitivi dettagliati sullo stato della catalogazione nel territorio d'interesse.

L'assegnazione all'autorità ecclesiastica competente dei numeri di catalogo generale che registrano le schede prodotte *ex novo* può essere effettuata per il tramite della soprintendenza competente territorialmente o direttamente dall'I.C.C.D., che provvede contestualmente ad informare la soprintendenza competente. Per quanto riguarda le schede revisionate ci si atterrà alla numerazione già attribuita.

Le autorità ecclesiastiche e le soprintendenze provvedono a scambiarsi ogni informazione utile per integrare e aggiornare i rispettivi archivi.

I corsi di formazione promossi sia dall'autorità ecclesiastica sia dall'amministrazione si avvarranno di figure di docenti altamente qualificate, di estrazione anche diversa (come Ministero, Soprintendenza, I.C.C.D., Università, Facoltà di Teologia), tali comunque da garantire un adeguato livello di preparazione nei diversi settori disciplinari di interesse (come storia della Chiesa, liturgia, iconografia, storia dell'arte, metodologie di catalogazione, tecnologie informatiche, tecniche di ripresa fotografica).

ART. 5

Diritti d'autore

In ordine alla necessaria integrazione ed alla comune disponibilità degli archivi alfanumerici ed iconografici costituiti a livello centrale e locale l'I.C.C.D. e le soprintendenze da una parte, la C.E.I. e le diocesi dall'altra, concedono la reciproca utilizzazione a titolo gratuito dei materiali prodotti, limitatamente agli usi istituzionali delle amministrazioni statali ed ecclesiastica, e non a fini commerciali o produttivi, salvo esplicita autorizzazione dell'ente competente.

I criteri e le modalità per l'accesso alle banche dati degli organi ecclesiastici e ministeriali da parte dei medesimi organi o da parte di terzi a scopo di studio o per iniziative di valorizzazione o di altro tipo, saranno determinati da apposite convenzioni che dovranno specificare anche i criteri per la eventuale fruibilità in rete.

ART. 6

Modalità e integrazione dei sistemi

I criteri e le modalità per l'integrazione delle banche dati degli organi ecclesiastici e ministeriali dovranno essere definiti congiuntamente dalla C.E.I. e dall'I.C.C.D., per i requisiti tecnici relativi alla diffusione

in rete, per le caratteristiche dei contenuti informativi e per gli standard di sicurezza dei sistemi e l'accesso alla gestione dei dati.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nella presente convenzione a livello territoriale potranno essere stipulate apposite convenzioni che attuino localmente i criteri ivi contenuti.

Gli sviluppi progettuali che possano prevedere il passaggio dagli interventi di inventariazione a quelli di catalogazione nonché l'estensione dell'attività catalografica a ulteriori tipologie di beni (come i beni immobili e quelli archeologici) saranno oggetto di ulteriori integrazioni alla presente convenzione.

ART. 7

Consegna dei materiali

Per la consegna dei materiali si fa riferimento a quanto stabilito nelle circolari di entrambi gli enti richiamate in premessa.

Roma, 8 aprile 2002

Il Direttore dell'I.C.C.D.
MARIA LUISA POLICHETTI

Il Presidente della C.E.I.
CAMILLO Card. RUINI

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge n. 222, circa l'utilizzo delle somme IRPEF pervenute all'I.C.S.C. e alla C.E.I. nell'anno 2001

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all'autorità statale competente il rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, della stessa legge e lo pubblichi nel Notiziario ufficiale della stessa Conferenza.

In adempimento a tale disposizione, si pubblica il rendiconto relativo all'anno 2001, con allegate alcune annotazioni illustrative, inviato con lettera n. 718/02 del 5 luglio 2002, dal Presidente della C.E.I., Card. Camillo Ruini, al Ministro dell'Interno, On. Beppe Pisanu.

Nell'indicare i singoli dati si segue l'ordine delle lettere del comma secondo dell'art. 44:

Lettera a) - Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell'anno 2001:

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi n. 35.781
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi n. 3.245

Lettera b) - Somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali dovuti al Fondo Clero dell'INPS e al lordo delle ritenute fiscali):

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:
da un minimo di £. 19.200.000 (£. 1.600.000 mensili x 12 mensilità)
ad un massimo di £. 35.760.000 (£. 2.980.000 mensili x 12 mensilità)
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:
sacerdoti: £. 25.680.000 (£. 2.140.000 mensili x 12 mensilità)
Vescovi emeriti: £. 31.200.000 (£. 2.600.000 mensili x 12 mensilità)

Lettera c) - Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:

- erogazioni liberali pervenute all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e deducibili a termini dell'art. 46 £. 38.784.630.931

- importo destinato dalla C.E.I. a valere sull'anticipo dell'8 per mille IRPEF £. 562.000.000.000

Lettera d) - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione: n. 113

Lettera e) - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione: n. 35.573

Lettera f) - Ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali operati ai sensi dell'art. 25:

- ritenute fiscali £. 107.564.253.000
- contributi previdenziali £. 48.577.248.988

Lettera g) - Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero £. 487.403.670.633

Lettera h) - Interventi operati per le altre finalità previste dall'art. 48:

1. ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

La somma destinata a questa finalità è stata pari a £. 626.438.220.185.

In particolare, essa è stata così ripartita:

- per la costruzione di nuovi edifici di culto e centri parrocchiali: £. 160.438.220.185;
- alle diocesi, per il sostegno delle attività di culto e pastorale: £. 260 miliardi;
- per interventi di rilievo nazionale definiti dalla C.E.I.: £. 56 miliardi;
- per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici: £. 50 miliardi;
- per il "fondo speciale" finalizzato alla promozione della catechesi e dell'educazione cristiana: £. 90 miliardi;
- per l'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali: £. 10 miliardi.

2. INTERVENTI CARITATIVI IN ITALIA E NEI PAESI DEL TERZO MONDO

La somma destinata a questa finalità è stata pari a £. 288.517.784.335.

In particolare, essa è stata così ripartita:

- alle diocesi, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale: £. 133 miliardi;
- per interventi caritativi di rilievo nazionale definiti dalla C.E.I.: £. 30.079.564.150;
- per interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo: £. 125.438.220.185.

A N N O T A Z I O N I

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che “la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 [e 50, terzo comma]”, e indica gli elementi che “tale rendiconto deve comunque precisare”.

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

1. Quanto al dato di cui alla lett. a) dell'art. 44, comma secondo:

Il numero di 39.026 (35.781 + 3.245) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 2001, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti.

I primi (35.781) sono coloro che hanno avuto titolo ad una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cf. art. 24); i secondi (3.245) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cf. art. 27, comma primo), non essendo essi più in grado di svolgere un servizio a tempo pieno.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b)

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la C.E.I. determina il valore monetario del singolo punto (per il 2001: £. 20.000); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero-base uguale per tutti (nel 2001: 80 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (che, a partire dal 1998, possono rag-

giungere un massimo di 149 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla C.E.I. ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; spese per alloggio in mancanza di casa canonica; condizioni di speciale difficoltà).

3. Quanto ai dati di cui alla lettera c)

Le offerte deducibili previste dall'art. 46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 2001, sono state pari a £. 38.784.630.931.

Si tratta dell'importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 2000 dai donanti sui conti correnti postale e bancari dell'Istituto Centrale oppure presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero all'uopo delegati, del quale l'Istituto Centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell'esercizio 2000, al ricevimento delle rendicontazioni degli enti collettori; conseguentemente detto importo è stato destinato al sostentamento del clero nell'esercizio successivo (2001).

La somma di £. 562.000.000.000 corrisponde all'importo trasmesso dalla C.E.I. all'Istituto Centrale prelevandolo dal versamento complessivo di £. 1.476.956.004.520 effettuato dallo Stato nell'anno 2001 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47.

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e).

Come è noto, il sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

- A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi “comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
 - a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
 - b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).
- B. “L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato” (art. 34, comma primo).
- C. “Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'art. 34 con i redditi del loro patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita" (art. 35, commi primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

- Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall'ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l'intera remunerazione.
- I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 113.
- Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera B.) hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 35.573.

- Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 3.340.

5. Quanto al dato di cui alla lettera f).

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall'Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

E' da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 2001 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. E' noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali si precisa che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare.

6. *Quanto alla lettera g).*

Se si confrontano i dati relativi al primo e terzo comma del precedente punto 3 delle presenti Annotazioni (£. 600.784.630.931) e la somma erogata dall'Istituto Centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (£. 487.403.670.633) si constata una differenza positiva di £. 113.380.960.298, che merita un chiarimento.

Parte di tale differenza, ed esattamente £. 44.757.273.435, è stata utilizzata per finanziare gli assegni di previdenza integrativa erogati a favore dei 3.245 sacerdoti inabili allo svolgimento del ministero a tempo pieno, di cui alla lettera a).

La somma residua (£. 68.623.686.863) è stata utilizzata dall'Istituto Centrale, in parte, per il pagamento del premio di una polizza sanitaria integrativa stipulata in favore del clero (pari a £. 19.790.075.000), e per la parte restante (£. 48.833.611.863) è stata destinata dal medesimo alle esigenze del sostentamento del clero dell'anno successivo.

7. *Quanto alla lettera h).*

ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

- A) Una quota di £. 160.438.220.185 è stata destinata per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
- B) Una quota di £. 260 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane, per il sostegno delle attività di culto e di pastorale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (£. 584.500.000) eguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: £. 194.833.333), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 2.216 per abitante).

L'individuazione delle finalità di culto e di pastorale alle quali destinare la somma ricevuta è stata fatta in un'apposita circolare inviata dalla C.E.I. ai Vescovi diocesani, tenendo come punto di riferimento la descrizione delle attività di religione e di culto contenuta nell'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Agli stessi criteri ci si è attenuti nel fornire ai Vescovi gli schemi per il rendiconto annuale.

- C) Una quota di £. 56 miliardi è stata destinata a sostegno di attività di culto e di pastorale a rilievo nazionale, individuate in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente. Le modalità di impiego di tale quota sono state molto simili a quelle degli anni precedenti.
- D) Una quota di £. 50 miliardi è stata destinata per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici.
- E) Una quota di £. 90 miliardi è stata destinata per il “fondo speciale”, costituito presso la C.E.I., finalizzato alla promozione della catechesi e dell’educazione cristiana.
- F) Una quota di £. 10 miliardi è stata destinata per l’attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

- A) Una quota di £. 133 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane per interventi caritativi a favore della collettività nazionale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (£. 300.000.000) uguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: £. 100.000.000), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 1.133 per abitante).

- B) Una quota di £. 30.079.564.150 è stata destinata per interventi caritativi in Italia aventi rilievo nazionale, individuati in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DI PAESI DEL TERZO MONDO

Nell’anno 2001 una quota di lire 125.438.220.185 è stata destinata agli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo.

Le assegnazioni vengono definite da un apposito Comitato, costituito per un triennio dal Consiglio Episcopale Permanente in data 5 giugno 1990, rinnovato in data 25 marzo 1993, nuovamente rinnovato in data 29 marzo 1996 e confermato a tempo indeterminato in data 14 maggio 2001.

Relativamente ai fondi dell'anno 2001 sono pervenuti n. 898 progetti, di cui quelli finora approvati sono 327.

Molti progetti sono stati respinti perché non rientravano negli ambiti previsti dalla legge 222/1985, oppure perché la loro realizzazione è stata giudicata meno urgente o non in linea con il Regolamento applicativo, approvato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale ed indicante il quadro dei criteri generali di intervento e le priorità contenutistiche e geografiche.

Come ricordato in precedenti occasioni, i progetti finanziati con l'otto per mille promuovono la formazione in tutti gli ambiti: dall'alfabetizzazione alla formazione professionale in campo sanitario, agricolo-ambientale, economico, cooperativo e delle comunicazioni sociali; non si trascura il sostegno alle associazioni locali per l'acquisizione di competenze gestionali, né si tiene in minor considerazione la formazione universitaria e la promozione della donna.

Oltre al sostegno dato a questa tipologia di progetti prioritari occorre ricordare anche alcuni interventi consistenti per emergenze che ricorrentemente insorgono nelle stesse aree che il Comitato segue (l'entità degli stanziamenti può variare nel caso di grave calamità nazionale rispetto a interventi più mirati per emergenze locali).

Ecco di seguito alcuni tra i progetti maggiormente significativi che il Comitato sta attuando:

In ambito scolastico:

integrazione scolastica bambini audiolesi (Albania); formazione insegnanti (Albania); corsi di specializzazione universitaria e attività culturali (Brasile); formazione insegnanti indigeni (Ecuador); produzione materiali didattici (Haiti); aggiornamento insegnanti (Sudan); formazione personale insegnante e medico (Rep. Democratica del Congo).

In ambito sanitario:

scuola di formazione professionale in scienze infermieristiche (Angola); clinica medica a Dubbo (Etiopia); formazione in pediatria (Guatemala); formazione personale in chirurgia cardiotoracica e cardiologia invasiva (India); acquisto attrezzature e materiale scolastico (Kenya); formazione di operatori socio-sanitari per assistenza domiciliare (Mozambico); dispensario socio-sanitario (Tanzania).

Nel settore della promozione umana:

scuola polivalente di formazione professionale (Angola); alfabetizzazione e prevenzione della salute e dell'ambiente presso le minoranze (Bangla-

desh); educazione, formazione, prevenzione e cura per il controllo della lebbra e delle malattie a trasmissione sessuale (Brasile); avvio al lavoro e creazione di unità di produzione in microcooperative (Brasile); sviluppo agro-forestale a favore degli indios (Brasile); scuola agricola (Colombia); corsi di formazione professionale e conservazione alimenti (Filippine); formazione in giornalismo e tecnologie dell'informazione (India); progetto di assistenza e riabilitazione dei reclusi (Kenya); promozione della donna e sviluppo dell'economia domestica (Madagascar); rimboschimento contro la desertificazione (Mali); radio cattolica di formazione e promozione integrale (Papua Nuova Guinea); progetto idroelettrico per lo sviluppo sociale (Tanzania); nuove tecnologie di allevamento (Uganda).

Tra le emergenze alle quali la C.E.I. ha potuto dar risposta nel 2001 ricordiamo:

Afganistan (profughi)	3 miliardi
India (terremoto)	3 miliardi
Honduras (terremoto)	1.5 miliardi
Terra Santa (profughi)	1.5 miliardi
Corea del Nord (alimentare)	500 milioni
Libano (profughi ed alimentare)	300 milioni
Ciad (carestia)	100 milioni

Resta fermo che, come negli anni passati, tutta la somma destinata agli interventi caritativi verrà comunque erogata per i progetti approvati.

A questo proposito si segnala che la somma di lire 105.000.000.000 destinata nell'anno 2000 è stata interamente erogata per finanziare 471 progetti sui 1052 presentati.

Il futuro dell'Europa.

Responsabilità politica, valori e religione

Il Consiglio Europeo, riunitosi a Laeken nel dicembre 2001, ha deciso di convocare una "Convenzione", incaricata di preparare un nuovo "trattato costituzionale" europeo.

La Convenzione si è riunita la prima volta il 28 febbraio 2002 a Bruxelles. Essa è composta di 105 membri: il presidente (Giscard d'Estaing) e due vice-presidenti (Dehaene e Amato), 28 rappresentanti dei capi di Stato o di governo dei 15 Paesi membri e dei 13 Paesi candidati; 56 parlamentari nazionali (due per ciascun paese); 16 deputati del Parlamento Europeo; 2 rappresentanti della Commissione europea. Partecipano ai lavori alcuni osservatori: 3 rappresentanti del Comitato economico-sociale; 3 rappresentanti delle parti sociali europee; 6 rappresentanti del Comitato delle regioni; il mediatore europeo.

Per l'Italia, oltre al sen. Giuliano Amato, partecipano il vice-premier on. Gianfranco Fini, il sen. Lamberto Dini, l'on. Giuseppe Follini, e i due parlamentari europei gli onorevoli Antonio Tajani e Cristiana Muscardini.

La Commissione degli Episcopati della Comunità europea (COMECE) segue con attenzione i lavori della Convenzione; al fine di offrire orientamenti e proposte, utili anzitutto ai membri della stessa Convenzione, ma che possono essere di utilità al dibattito nell'ambito della società civile sul futuro dell'Unione europea, ha elaborato il seguente contributo.

1. - Mai prima d'ora, nella storia dell'Unione europea, il progetto di rimeditare i suoi obiettivi, le sue responsabilità e strutture ed i principi sui quali essa si basa era stato intrapreso così visibilmente e sistematicamente. La Convenzione europea offre un'opportunità unica per i cittadini e una molteplicità di istituzioni, associazioni e comunità, presenti sia negli Stati membri che nei Paesi candidati, di essere direttamente coinvolti nella costruzione del futuro dell'Europa.

2. - Il successo delle proposte della Convenzione dipenderà dalla loro capacità di accrescere il contributo dell'Unione europea alla pace e prosperità in Europa, così come di adempiere al suo dovere di promuovere lo sviluppo, la giustizia e la libertà in ogni altra parte del mondo. Tali proposte dovranno assicurare l'equilibrio e la coerenza fra le Istituzioni europee ed i governi nazionali e locali nel loro condiviso operato al servizio del bene comune.

3. - Il successo della Convenzione dipenderà dalla percezione, da parte dei cittadini, dell'Unione come comunità di valori, che richiede la loro piena partecipazione ed il loro contributo a tutti i livelli. Se i cittadini devono sentire di avere un interesse, essi devono avere fiducia: fiducia nei valori e negli obiettivi dell'integrazione europea, fiducia nelle procedure delle Istituzioni europee, fiducia nelle persone responsabili del loro svolgimento. Il lavoro della Convenzione dovrebbe dunque seguire gli stessi principi alla guida del processo di integrazione europea: la centralità dell'essere umano, la solidarietà, la sussidiarietà, la democrazia e la trasparenza.

Dignità umana e diritti fondamentali

4. - Il riconoscimento e la protezione dei diritti umani è una grande conquista del costituzionalismo moderno, sostenuto e promosso dall'insegnamento sociale della Chiesa cattolica. La proclamazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea nel dicembre 2000 realizza un risultato di grande importanza. Nella misura in cui la Carta esordisce con il concetto di dignità umana e pone la persona al centro dell'azione dell'Unione, essa è ispirata al concetto giudaico-cristiano della persona umana. Sebbene il Segretariato della COMECE abbia ripetutamente sottolineato talune importanti lacune ed ambiguità nel testo della Carta, soprattutto con riferimento alla clonazione, al matrimonio ed alla famiglia, alla libertà religiosa, all'istruzione e ai diritti sociali¹, esso riconosce che il recepimento della Carta è appropriato in un contesto istituzionale.

5. - I valori e fondamenti sui quali una comunità è basata prescindono dalle contingenti decisioni politiche o giuridiche. Essi sono la fonte da cui promanano i diritti fondamentali. Un testo costituzionale che aspiri a coinvolgere i cittadini dell'Unione dovrebbe riconoscere anche l'insieme delle fonti dalle quali i cittadini traggono tali valori².

Per permettere dunque ai cittadini di identificarsi con i valori dell'Unione europea, e per riconoscere che il potere pubblico non è assoluto, il

¹ Cf in particolare: Osservazioni del Segretariato della COMECE relative al progetto di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, 18 ottobre 2000, disponibili presso il Segretariato della COMECE.

² Una disposizione interessante al riguardo si trova nel preambolo della Costituzione della Repubblica Polacca, il quale include "sia coloro che credono in Dio, come fonte di verità, di giustizia, del bene e della bellezza, sia coloro che non condividono tale fede ma che rispettano quei valori universali originati da altre fonti".

Segretariato della COMECE raccomanda che un futuro trattato costituzionale dell'Unione europea riconosca l'apertura e l'alterità ultima come associate al nome di Dio. Un riferimento onnicomprensivo al Trascendente offrirebbe una garanzia di libertà della persona umana.

6. - Non solo occorre un appropriato *status* giuridico per le garanzie fondamentali, ma anche una formulazione ed interpretazione tale da rispondere alle reali questioni e procedure. Ciò vale anche per la libertà di coscienza e di religione. La legislazione e la politica europea non toccano solo l'individuo, ma anche strutture ed organismi ai quali gli individui scelgono di appartenere. Per poter assicurare pienamente il libero godimento delle libertà in questione, occorre considerare tale aspetto nella formulazione dei diritti fondamentali. Ciò compenserebbe l'approccio prevalentemente individualistico della Carta dei diritti fondamentali.

Il Segretariato della COMECE sottolinea l'importanza del riconoscimento dei diritti fondamentali in un futuro trattato costituzionale, che includa la libertà di religione nella sua dimensione individuale, collettiva ed istituzionale. Tale dimensione dovrebbe essere riconosciuta non solo in quanto parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, ma anche a livello della stessa Unione europea.

Solidarietà e bene comune

7. - L'integrazione europea è più che una semplice opzione politica ed economica: è sinonimo di pace durevole – sia all'interno dell'Unione, come risultato delle nuove forme di cooperazione politica e sociale, sia all'esterno, tramite il contributo dell'UE allo sviluppo mondiale ed alla risoluzione dei conflitti.

8. - I risultati dell'integrazione europea si devono all'originalità delle sue basi istituzionali, in particolare il metodo comunitario e il delicato equilibrio di poteri che essa assicura fra le Istituzioni e gli Stati membri. Distinto sia dal puro intergovernativismo sia dalla completa integrazione, il metodo comunitario è essenziale per la salvaguardia degli interessi generali dell'Unione nel suo insieme. È difficile immaginare come ciò dovrebbe essere perseguito senza istituzioni genuinamente europee, la cui legittimità deriva direttamente o indirettamente da un mandato democratico. Il ruolo centrale della Commissione europea deve essere mantenuto. È tempo di conferire al Parlamento europeo da un lato la piena legittimazione democratica, dall'altro competenze in settori quali la giustizia e gli affari interni, la politica agricola comune ed il

Fondo europeo di sviluppo. Un testo costituzionale dovrebbe porre la questione della disuguaglianza fra i venticinque e più stati membri dell'Unione nel catalogo delle priorità dell'azione comune per l'avvenire.

9. - I recenti drammatici avvenimenti mondiali dimostrano l'importanza di un'Europa unita, capace di parlare a una sola voce sulla scena mondiale e di contribuire al bene comune del mondo ispirandosi alla propria esperienza di risoluzione dei problemi attraverso il dialogo, la cooperazione, la solidarietà e la promozione dei diritti umani, piuttosto che con l'uso della forza. Agire insieme potrebbe anche aiutare a trovare una posizione comunitaria sulla difficile questione della produzione ed esportazione delle armi.

L'impegno dell'Unione europea di servire il bene comune "ad intra" e "ad extra" richiede una politica di solidarietà. Il Segretariato della COMECE propone di integrare il perseguimento del bene comune in un futuro trattato costituzionale dell'Unione europea come uno dei suoi principi ed obiettivi essenziali. Il metodo comunitario deve essere mantenuto e sviluppato in modo da promuovere il bene comune, condiviso da tutti gli Stati membri, grandi e piccoli.

Sussidiarietà e partecipazione

10. - La politica deve sempre più confrontarsi con nuove sfide. Il concetto secondo cui la *governance* avrebbe la forma di una sovrapposizione verticale di diversi livelli di potere non è mai coinciso con il quadro istituzionale dell'Unione europea. La sua forma unica di organizzazione, con un sistema di competenze di attribuzione, così come il metodo comunitario, impediscono una tale struttura. Il principio di sussidiarietà conduce ad una comprensione molto più sofisticata della ripartizione e dell'esercizio dei poteri.

11. - Allo stesso tempo è chiaro che le sfide sociali non possono essere risolte attraverso il semplice intervento delle istituzioni politiche. Cercare un partenariato o consultare i vari settori della società può fornire delle risposte. Le organizzazioni intermedie, legittimamente ancorate nella società, giocano un ruolo di supporto a tale riguardo. La dirigenza politica europea dovrebbe riconoscere questo ruolo ed appoggiarsi sul valore dell'esperienza e della conoscenza disponibili in tali settori. Il principio di sussidiarietà si applica – in maniera orizzontale – ad ogni aspetto della società. Si fonda sul riconoscimento della dignità della persona umana nelle sue relazioni, a cominciare dalla famiglia come elemento basilare della società.

Il Segretariato della COMECE sottolinea l'importanza del principio di sussidiarietà, in entrambe le sue dimensioni verticale ed orizzontale, ed incoraggia il riconoscimento esplicito di questo principio nelle sue due dimensioni in un futuro trattato costituzionale.

Le Chiese e l'Unione europea – una responsabilità condivisa

12. - Nella misura in cui l'UE si integra, si allarga e consolida il suo ruolo di attore sulla scena mondiale, si fanno più profonde le sue responsabilità ed il loro contenuto etico più visibile. In un'epoca di rapido progresso scientifico e tecnologico è necessario andare al di là dei classici orientamenti politici verso nozioni e valori più essenziali come la dignità umana, la solidarietà, la famiglia o la protezione dell'ambiente. Nel corso dei secoli le comunità religiose hanno costruito una tradizione di promozione dei valori fondamentali per la condizione umana e di adattamento di questi valori al mutamento dei tempi. Le religioni offrono le basi e gli orientamenti che danno senso alla vita. Esse hanno dunque il potenziale per ispirare l'innovazione nella società e nella *governance*.

13. - Così come i temi politici "chiave", la cultura e l'identità rivestono un'importanza capitale nel processo di integrazione europea. I movimenti e le tradizioni religiose, spirituali ed intellettuali hanno avuto un ruolo formante per la percezione della nostra cultura e identità di oggi. Essi uniscono i popoli attraverso i secoli. In quanto fonte di ispirazione essi rappresentano un patrimonio vivente che deve essere continuato in futuro.

14. - Le Chiese e le comunità religiose rappresentano, salvaguardano e promuovono gli aspetti primari dei fondamenti spirituali e religiosi dell'Europa. Esse si impegnano a servire la società – inter alia, nei settori dell'istruzione, della cultura, dei media e del sociale – e svolgono un compito importante nella promozione del rispetto reciproco, della partecipazione, dei diritti del cittadino, del dialogo e della riconciliazione tra i popoli dell'Europa dell'Est e dell'Ovest. Esse pongono l'accento sulla responsabilità dell'Europa, non solo nei confronti dei suoi vicini, ma di tutta la famiglia umana.

Il Segretariato della COMECE sottolinea l'importanza di riconoscere i grandi movimenti e le tradizioni religiose, spirituali ed intellettuali in quanto patrimonio vivente e significativo per la nostra epoca e per il futuro dell'Europa. Tra di essi, lo specifico contributo delle Chiese e delle comunità religiose dovrebbe essere riconosciuto in un futuro trattato costituzionale dell'Unione europea. Il trattato dovrebbe anche prevedere la possibilità di un dialogo strutturato fra le Istituzioni europee e le Chiese e comunità religiose.

15. - Ogni Stato membro dell'UE ha sviluppato un'espressione costituzionale delle relazioni tra l'ordine religioso e quello politico, tra Chiesa e Stato. Tali relazioni riflettono le scelte fondamentali e le circostanze sociali, demografiche e storiche. Esse si evolvono nel tempo e fanno parte dell'identità nazionale degli Stati membri. Il rispetto, da parte dell'UE, del carattere fondamentale di tali relazioni è espresso nella Dichiarazione n°11 annessa all'Atto finale del Trattato di Amsterdam, la quale riflette anch'essa il rispetto dell'UE per l'organizzazione interna delle Chiese e comunità religiose.

Un futuro trattato costituzionale dell'Unione europea dovrebbe incorporare la Dichiarazione n°11 annessa all'Atto finale del trattato di Amsterdam, che esprime il suo rispetto per lo status delle Chiese e comunità religiose come riconosciute da ciascuno Stato membro.

Conclusione

16. - La Chiesa cattolica ha accompagnato e sostenuto il processo di integrazione europea fin dall'inizio, poiché l'obiettivo dell'Unione europea "è principalmente di servire il bene comune al fine di garantire la giustizia e l'armonia"³. I valori e principi che hanno guidato il processo di integrazione, quali la dignità umana, la solidarietà e la sussidiarietà, sono riconosciuti e promossi dall'insegnamento sociale della Chiesa.

17. - Con questo documento iniziale e le proposte in esso contenute, il Segretariato della Commissione degli Episcopati della Comunità europea intende offrire il suo primo contributo alla Convenzione. Tale contributo è fatto nella speranza che il lavoro della Convenzione si concluda in un insieme equilibrato di proposte atte a guidare l'Unione europea; un'Unione non soltanto basata sulle realtà e sui dati del passato, ma sulle necessità di una *governance* per l'avvenire.

Bruxelles, 21 maggio 2002

³ GIOVANNI PAOLO II, discorso ad un gruppo di parlamentari europei, 10 Novembre 1983.

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - luglio 2002